



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - SERVIZIO
VIABILITA'**



 0783 7911

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, IN
LOTTO UNICO, PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE
PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI
ORISTANO - QUINQUENNIO 2021/2025, CON
OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI**

CIG 8437593A01

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1. PREMESSE
 - 1.1 Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 Documenti di gara
 - 2.2 Chiarimenti
 - 2.3 Comunicazioni
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTO UNICO
4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
 - 4.1 Durata
 - 4.2 Opzioni e rinnovi
 - 4.3 Attivazione del servizio
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 7.1 Requisiti di idoneità
 - 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
 - 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIE
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA (A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1 Dichiarazione di partecipazione
 - 15.2 Documento di gara unico europeo
 - 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
 - 15.3.1 Dichiarazioni integrative
 - 15.3.2 Documentazione a corredo
 - 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
 - 15.3.4 Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA (B) - OFFERTA TECNICA
17. CONTENUTO DELLA BUSTA (C) - OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
 - 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
 - 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
21. APERTURA DELLE BUSTE (B) E (C) - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Il Comune di Oristano con determina a contrarre del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ha disposto l'avvio di Procedura aperta informatizzata, in lotto unico, per l'affidamento in concessione del servizio gestione parcheggi a pagamento del Comune di Oristano - quinquennio 2021/2025, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni. L'affidamento della concessione avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, Decreto legislativo 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Per l'acquisizione del servizio/concessione in oggetto l'Amministrazione opererà sulla piattaforma di *e-procurement* SardegnaCAT, ai sensi dell'articolo 37 del Codice.

Il presente Disciplinare di gara e tutti gli altri documenti predisposti ed allegati alla procedura, costituiscono *lex specialis*, a seguito della loro approvazione con la determinazione dirigenziale sopra richiamata; nel Disciplinare di gara sono contenute le norme integrative alla procedura aperta di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riguardo le modalità di partecipazione alla gara, definizione di regole e modi di svolgimento, comprese tutte le attività dettagliatamente specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

I concorrenti partecipanti alla presente procedura aperta esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

1.1 Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta

Per partecipare alla procedura il concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- a) firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto Legislativo 82/2005 (in seguito CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale)
- b) dotazione hardware e software minima, riportata nella homepage del Portale all'indirizzo <https://www.sardegna.cat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jssp>
- c) condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT e la registrazione per la procedura con codice rfq_359104.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Il Progetto ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, Modelli, Schema di contratto;
2. Il Bando di gara;
3. Il Disciplinare di gara;
4. Il Patto di integrità;

Detta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma di *e-procurement* SardegnaCAT, sul sito internet: <https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/atto/lista?idSezione=499&sort=&activePage=&search=>, categoria: Avvisi bandi, nonché presso il SETTORE LAVORI PUBBLICI, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, compreso il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, previo appuntamento telefonico al numero 0783/791355).

La trasmissione di tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, a cura del concorrente dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT; i documenti dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), CAD.

2.2 Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti sulla presente procedura, mediante proposizione di quesiti scritti, dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante la piattaforma di *e-procurement* SardegnaCAT, nel termine ultimo di 10 (dieci)

giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Dette richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 06 (sei) giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre il termine indicato, e non saranno forniti chiarimenti telefonici.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema SardegnaCat, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno attraverso la piattaforma SardegnaCAT. In caso di indisponibilità del sistema, l'Amministrazione potrà trasmettere le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio s'intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTO UNICO

La concessione è costituita in un lotto unico di aggiudicazione al fine di poter gestire in maniera unitaria il servizio, in quanto, la suddivisione in lotti, non risulta compatibile dal punto di vista tecnico per la tipologia omogenea del servizio da affidare.

Oggetto della concessione

n.	Descrizione servizio	CPV	Importo in euro
1	Affidamento in concessione del servizio gestione parcheggi a pagamento del Comune di Oristano - quinquennio 2021/2025, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.	98351000-9 Servizi di gestione di parcheggi	4.545.795,00
Importo totale a base di gara 5 anni oltre IVA			4.545.795,00

Valore stimato della concessione euro 4.545.795,00+ euro 1.000.074,90 (iva 22%) = euro 5.545.869,90. Il valore di stima è puramente indicativo ai soli fini della determinazione del valore complessivo presunto della concessione; non impegna l'Amministrazione Comunale al raggiungimento dell'importo di cui sopra complessivo presunto da accertare (in entrata). **Aggio a favore del Comune di Oristano: soglia minima ammessa pari al 9,76 % al netto di IVA.**

I valori degli importi stimati sono suscettibili di variazioni in relazione al numero di utenti fruitori dei parcheggi a pagamento. Pertanto nessun onere economico può essere richiesto all'Amministrazione Comunale di Oristano se il quantitativo di utenti fruitori dei parcheggi a pagamento dovesse ridursi, anche in maniera consistente, nel corso

della gestione del servizio.

Il valore presunto del contratto è stato calcolato considerando le serie storiche dei dati degli anni precedenti ed i prezzi di riferimento applicati dal gestore uscente (ulteriormente confermati ed approvati con atto deliberativo della Giunta Comunale di Oristano numero 44 del 12 marzo 2020, facendo riferimento alla nuova previsione di dotazione di stalli da destinare al servizio, ovvero 1328 (di cui 540 stalli in strutture).

L'offerta economica dovrà essere formulata in valore percentuale e solo al rialzo rispetto al valore soglia minimo di partenza pari a 9,76 % (novevirgolasettantaseipercento). L'offerta al rialzo, è da intendersi a valersi sugli incassi annuali del concessionario provenienti da tutte le forme di pagamento ammesse per l'utenza. Con l'offerta economica, i concorrenti avranno l'obbligo di allegare alla procedura:

- un Progetto Tecnico di ammodernamento;
- un Piano degli investimenti;
- un Piano di riassorbimento del personale;

Ai fini del calcolo delle soglie di cui all'articolo 35 del Codice il valore della concessione (prevedendo il rinnovo per 02 anni) risulta di euro 6.364.113,00 oltre IVA, quindi di rilevanza comunitaria.

Per l'espletamento della concessione non sono stati individuati rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3, Decreto Legislativo 81/2008. Non è stato necessario redigere il DUVRI e, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad EURO ZERO.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

4.1 Durata

E' fissata in anni 05 (cinque) - (escluse le eventuali opzioni e rinnovi) dalla data di effettivo inizio del servizio (presumibilmente gennaio 2021).

4.2 Opzioni e rinnovi

Il Comune di Oristano avrà la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a 02 (due) anni, agli stessi patti e condizioni della concessione, esercitandola con invio di comunicazione concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4.3 Attivazione del Servizio

Il servizio deve essere attivato entro il limite massimo di 30 giorni dall'affidamento.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti indicati al punto 5 che precede, e in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice, e che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, Decreto Legislativo 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicili o nei paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (articolo 37, Decreto Legge 3 maggio 2010 numero 78, convertito in Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 prima citato.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, Legge 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono:

- Trasmettere mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC 157 del 17 febbraio 2016, i documenti richiesti, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti,
- Garantire, ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice, che le stazioni appaltanti (e gli stessi concorrenti) utilizzino la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

Iscrizione dell'operatore economico nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) **Fatturato globale medio annuo**: aver realizzato negli ultimi 03 (tre) esercizi finanziari un fatturato globale medio annuo non inferiore a 2 (due) volte l'importo del valore stimato annuo della concessione ovvero di euro **1.818.318,00 €** iva esclusa. Tale requisito è richiesto in considerazione alla natura specifica del servizio.
- b) La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4, e allegato XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- c) **Fatturato specifico medio annuo**, nel settore di attività oggetto della concessione riferito agli ultimi 03 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore all'importo del valore minimo annuo stimato dell'appalto ovvero di 909.159,00 iva esclusa. Tale requisito è richiesto in considerazione alla natura specifica del servizio.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86, e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di gestione di concessioni da parte di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione su modello predisposto dall'ente (Allegato 2 - DGUE). Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'arco degli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi alla gestione di parcheggi e/o aree di sosta a pagamento per conto di pubbliche amministrazioni, su un numero di stalli non inferiore a 1.000 (mille) per almeno un biennio ;
le concessioni che concorrono a formare l'importo complessivo devono essere state, alla data dell'offerta, portate a termine con buon esito.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86, e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di gestione di concessioni da parte di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione su modello predisposto dall'ente (Allegato 2 - DGUE).

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lettera a), deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lettera a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lettera b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria . Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lettera a), deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lettera a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti:

per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e d'idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio in concessione che intende subappaltare nei limiti di

quanto previsto dall'articolo 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

E' ammesso il subappalto limitatamente all'approntamento della segnaletica orizzontale e verticale nonché della installazione delle apparecchiature.

10. GARANZIE

L'offerta dovrà essere corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base della concessione e precisamente di importo pari ad **euro 90.915,90** (2% di euro 4.545.795,00), salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7, del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni atto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91, Decreto Legislativo 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria deve essere costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-fnziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pda

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jssp/HomePage.jssp

La garanzia fideiussoria, dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, e conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'articolo 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, mentre ogni riferimento all'articolo 30 della Legge 109 dell'11 febbraio 1994, deve intendersi sostituito con l'articolo 93 del Codice);
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, Codice Civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p), CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2, CAD).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20, CAD, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, eccetera).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

L'operatore economico, mediante un proprio legale rappresentante o altra persona appositamente delegata, può eseguire un sopralluogo, in presenza di un addetto dell'Amministrazione Comunale, presso le aree scoperte e coperte (in struttura) oggetto di utilizzo per il servizio parcheggi a pagamento al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze o condizioni locali, nonché verificare le apparecchiature in uso. Per fissare la data del sopralluogo è necessario contattare l'Ufficio Viabilità del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni (Tel. 0783.791355 negli orari d'ufficio). Il sopralluogo non è obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. A stabilirlo è l'articolo 65 del "decreto Rilancio", numero 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA TELEMATICA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura aperta dovranno far pervenire la propria offerta, entro e non oltre il termine perentorio delle ore __:00 del giorno _____ 2020, attraverso il sistema di *e-procurement* SardegnaCAT mediante la procedura identificata con codice RDO_rfq_359104, La documentazione di gara è composta da:

1. Documentazione Amministrativa (da inserire nella Busta di qualifica);
2. Offerta Tecnica contenente: Progetto Tecnico di ammodernamento, Piano degli Investimenti, Piano di riassorbimento del personale, (da inserire nella Busta Tecnica);
3. Offerta Economica (da inserire nella Busta economica).

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione, con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma SardegnaCAT.

L'invio *on line* dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente. Per tutte le scadenze temporali relative alla gara telematica l'orario di riferimento ed il calendario di gara è quello previsto dal sistema SardegnaCAT.

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare.

Qualora entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DIGITALMENTE dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90, del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice, di confermarne la sua validità sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e

- determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio in concessione ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA (A)– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione denominata "Busta di Qualifica" dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

15.1 Dichiarazione di partecipazione

La dichiarazione di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello "Allegato 1" messo a disposizione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, Decreto Legge 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, Decreto legge 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella piattaforma telematica (Allegato 2),—secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

- Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle "black list",

6. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (articolo 37, Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto -

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1

- del presente disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
 - c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare;
 - d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, preferibilmente secondo il modello Allegato 3, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere *a-bis*) e *a-ter*), del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, eccetera) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il Patto di Integrità di cui alla delibera Giunta Comunale 21 del 05 febbraio 2018 allegato alla documentazione di gara (articolo 1, comma 17, Legge 190/2012 e sue modificazioni);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento vigente adottato dalla stazione appaltante messo a disposizione nella piattaforma telematica si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle "black list"

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 37, Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010, e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle norme di legge;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis, Regio Decreto 267 del 16 marzo 1942

11. indica ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, numero 267;

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), Delibera ANAC 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’articolo 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice

14. copia conforme della certificazione di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice, che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione,

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila,
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

- a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25, CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25, CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera forma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24, CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25, CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25, CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24, CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25, CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25, CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24, CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25, CAD.

Le dichiarazioni, di cui al punto 15.3.1 (Dichiarazioni integrative), devono essere rese secondo il "modello 3 dichiarazione integrative al DGUE" debitamente compilato e sottoscritto dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA(B) – OFFERTA TECNICA

Disciplinare di gara

Concessione servizio di gestione parcheggi a pagamento 2021-2025 + 2 aa.

I concorrenti dovranno produrre e allegare a sistema:

- **Progetto Tecnico di ammodernamento**, composto da massimo 12 pagine, formato A4, font calibri, carattere 12, avendo cura di inserire tutti gli elementi utili per consentire all'Ente l'attribuzione dei punteggi descritti nella tabella di cui all'articolo 18.1 del presente Disciplinare,
- **Piano di investimenti**, composto da massimo 12 pagine, formato A4, font calibri, carattere 12, avendo cura di inserire tutti gli elementi utili per consentire all'Ente l'attribuzione dei punteggi descritti nella tabella di cui all'articolo 18.1 del presente Disciplinare.
- **Piano di riassorbimento del personale**, composto da massimo 12 pagine, formato A4, font calibri, carattere 12, avendo cura di inserire tutti gli elementi ritenuti utili. Detto documento NON SARA' SOGGETTO A VALUTAZIONE CON PUNTEGGIO, IN SEDE DI OPERAZIONI DI GARA.

I concorrenti dovranno descrivere per ogni parametro indicato nella suddetta tabella le modalità di esecuzione delle relative attività evidenziando altresì gli elementi più idonei per la valutazione da parte della Commissione, della qualità, dell'efficienza e dell'innovatività della proposta.

Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente come indicato al punto 13 del presente disciplinare.

Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle giustificazioni e/o all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara (Allegato 4), è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la necessaria documentazione, ad indicare le parti delle giustificazioni e/o dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, del Codice.

Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata in formato elettronico, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione su SardegnaCAT.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di rete d'impresa o di G.E.I.E. già costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di rete d'impresa o G.E.I.E. da costituire deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

I documenti devono essere firmati digitalmente come indicato al punto 13 del presente disciplinare.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA (C) – OFFERTA ECONOMICA

Le imprese concorrenti, oltre ad inserire a sistema il valore in percentuale di rialzo o di soglia minima ammessa, come indicato al precedente articolo 3 del presente disciplinare, dovranno compilare e allegare nella sezione "Offerta economica" lo schema di offerta economica da redigersi secondo il modello "Allegato 5" predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare di gara.

L'offerta deve essere espressa con l'indicazione, in cifre ed in lettere, del rialzo percentuale offerto sulla valore minimo ammesso posto a base di gara (verranno presi in considerazione fino a tre cifre decimali

In caso di discordanza tra l'espressione letterale e quella numerica verrà considerata valida quella indicata in lettere.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

L'offerta economica deve altresì contenere l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

L'offerta deve intendersi formulata dal concorrente in base a calcoli di propria convenienza e rischio; non potrà essere condizionata, parziale o in diminuzione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la

sottoscrizione della domanda di cui al punto 13 del presente disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi -

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70/100
OFFERTA ECONOMICA	30/100
TOTALE	100/100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica: Relazione Investimenti e Progetto Tecnico Innovazioni

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX 70	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Piano degli investimenti	45				
A1	Costi di pagamento con app	10	Assenza di costi aggiuntivi a carico degli utenti per il pagamento elettronico attraverso app per smartphone			10
			Fino a euro 0,10			5
			Fino a euro 0,30			2
			Oltre euro 0,50			0
A2	Impiego di carta ecologica (debitamente certificata) per la stampa degli scontrini comprovanti il pagamento della sosta.	10	Carta ecologica certificata			10
			Carta ecologica NON certificata			5
A4	Rifacimento segnaletica orizzontale bianca relativa ai parcheggi non a pagamento (bianca) ricadenti nelle stesse aree/vie delle aree a	25				25

	pagamento						
B	Progetto Tecnico di Ammodernamento	25					
B1	Struttura organizzativa dell'impresa con precisazione, in particolare, dei seguenti elementi: numero dei dipendenti giornalieri da impiegare in fase di gestione servizio ed evidenziazione delle sostituzioni per ferie e malattie, eventuali sedi operative sul territorio.	10			10		
B2	Informazione agli utenti mediante app sui servizi offerto quali ad es. disponibilità di stalli di sosta a pagamento, in tempo reale, stato di scadenza della sosta degli stalli	15			15		
Totale		70					70

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Ai sensi dell'articolo 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 punti complessivi. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

La gara verrà affidata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'amministrazione appaltante.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Criteri qualitativi: A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, ed è attribuito un coefficiente sulla base del metodo variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la Tabella coefficienti di seguito indicata:

Giudizio	Coefficiente attribuibile
Inaccettabile	0
Insufficiente	da 0,01 a 0,20
Sufficiente	da 0,21 a 0,40
Soddisfacente	da 0,41 a 0,60

Buono	da 0,61 a 0,80
Ottimo	da 0,81 a 1,00

Si precisa che la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Criteri quantitativi: A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la tabella suindicata:

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

- C_i** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
R_a = rialzo percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo (importo offerta concorrente)
R_{max} = rialzo percentuale dell'offerta più conveniente (importo offerta più conveniente).

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi (colonna "D" e "Q"), procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida dell'ANAC numero 2/2016, paragrafo VI, numero 1

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente i
C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
P_a = Peso criterio di valutazione a
P_b = Peso criterio di valutazione b
P_n = Peso criterio di valutazione n

Riparametrazione:

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" dei punteggi di valutazione tecnica (qualitativi), è attuata nel caso in cui la formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha

ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Completata l'attribuzione del punteggio alla proposta tecnica, saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le sole offerte che nella valutazione tecnica avranno riportato un punteggio complessivo (non parametrato) non inferiore a punti 45 (soglia di sbarramento, come indicato anche al punto 18.1.

Ai fini dei calcoli i valori non interi saranno considerati fino alla terza cifra decimale, approssimata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio complessivo finale, assegnato a ciascun concorrente, sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione tecnica (valore parametrato) con quello della valutazione economica.

Qualora più concorrenti conseguano uno stesso punteggio complessivo finale, sarà preferita l'offerta che avrà conseguito il punteggio più alto nella valutazione tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema Sardegna CAT. La prima seduta avrà luogo il giorno _____ 202____, dalle ore 09:00 presso gli Uffici Comunali.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo del sistema Sardegna CAT, almeno 01 (uno) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo del sistema Sardegna CAT ,almeno 01 (uno) giorno prima della data fissata.

In tale data, la commissione aggiudicatrice ancorchè monocratica e costituita dallo stesso RUP, dichiarerà aperta la seduta e provvederà a:

- a. verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati, aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la suddetta Commissione /RUP procederà a:

- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5 primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il RUP potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica ed economica dello stesso.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

I commissari saranno nominati dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente

individuare dalla medesima ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B - C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte della commissione aggiudicatrice, in seduta pubblica, si procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Riparametrazione: La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al punto 18.1: La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b), del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, la commissione inserirà i punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche nella piattaforma, comunicando al RUP eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti per mancata conformità di uno o più elementi dell'offerta tecnica. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva (da comunicare per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica) la commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione aggiudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione aggiudicatrice chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà sempre, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b), del Codice i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto alla soglia percentuale a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi

specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente, la presentazione delle spiegazioni scritte, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni scritte fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, essa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 89 e dall'articolo 92, comma 3, Decreto Legislativo 159/2011.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, Decreto legislativo 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo

recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4, Decreto Legislativo 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010.

Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della concessione.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017 numero 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 4.999,99 iva esclusa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il concessionario si impegnerà ad utilizzare nell'esecuzione del servizio in via prioritaria gli stessi operatori del precedente affidatario (18 unità), nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa dell'affidatario e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio, comprese le figure professionali per le attività di collegamento e riversamento dati fra il gestore del servizio ed il Comune di Oristano (come previsto dall'articolo 50, Codice Contratti pubblici, garantendo l'applicazione dei CCNL di Settore, e l'articolo 51, Decreto legislativo 81 del 15 giugno 2015). In proposito viene allegato al presente CSDP il prospetto dei costi del personale del servizio attualmente in corso.

Si farà inoltre riferimento al Piano di riassorbimento del personale che l'operatore economico produrrà quale documento di gara, e che illustrerà le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e la proposta contrattuale, il cui riferimento è indirizzato all'inquadramento e al trattamento economico che si intende applicare.

Costituisce *lex specialis* la condizione di rapporto minimo di impiego di 1 operatore/ausiliario della sosta ogni 80 stalli di sosta a pagamento, date le peculiari condizioni oggettive del servizio da svolgere nel territorio comunale.

Resta inteso che ogni disposizione attinente all'organizzazione del servizio che abbia riflessi sull'impiego di forza lavoro possa essere assunta solo previo concerto con l'Amministrazione concedente, al fine di evitare la perdita di posti/ore lavoro. Al personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Oristano.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e sue modificazioni, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il Dirigente
Dott. Ing. Roberto Sanna

